



ISTITUTO SUPERIORE
Liceo Artistico, Musicale e Coreutico, IPIA
"FRANCESCO GRANDI" Sorrento



Sede centrale: Vico I Rota, 2 (80067) Tel 081 8073230 Fax 081 8072238 Sorrento – Napoli
 Sede storica: P.ta San Francesco, 8 - Tel. 081 807 30 68 - 80067 Sorrento

C.F. 90078490639 - Cod. Mecc: NAIS10300D e-mail: nais10300d@istruzione.it; pec: nais10300d@pec.istruzione.it

IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO
VERBALE DI SOTTOSCRIZIONE

Il giorno 14 del mese di giugno dell'anno 2022, alle ore 13:30 nella Presidenza dell'Istituto viene sottoscritta l'Ipotesi di accordo finalizzata alla stipula del Contratto Collettivo Integrativo "Istituto Superiore Liceo Artistico, Musicale e Coreutico, IPIA "Francesco Grandi" di Sorrento a seguito della riunione tenutasi il 14/06/2022 alle ore 13:00 giusta convocazione prot. 7637 del 10/06/2022.

Gli importi oggetto della contrattazione integrativa relativa alla parte economica sono quelli desunti dall'intesa sottoscritta in **data 22 settembre 2021** dal Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca e le OO.SS., integrate dalle economie relative agli anni precedenti.

La presente Ipotesi sarà inviata ai Revisori dei conti, corredata della Relazione tecnico-finanziaria e della Relazione illustrativa, per il previsto parere.

L'Ipotesi di accordo viene sottoscritta tra:

PARTE PUBBLICA

Il Dirigente Prof.ssa Daniela Denaro




PARTE SINDACALE

UIL SCUOLA: A. A. Del Sorbo Angela



RSU

SNALS: prof.ssa Donatella Fiorentino



GILDA:

CISL: prof.ssa Clementina Fiorentino



SINDACATI
 SCUOLA
 TERRITORIALI

FLC CGIL

CISL/SCUOLA



UIL/SCUOLA

SNALS/CONFSAL

GILDA/UNAM

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO D'ISTITUTO

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

- Campo di applicazione, decorrenza e durata -

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale docente ed ATA dell'istituzione scolastica "Istituto Superiore Liceo Artistico, Musicale e Coreutico, IPIA "Francesco Grandi" di Sorrento.
2. Il presente contratto dispiega i suoi effetti dalla data della sua sottoscrizione e per tutto l'anno scolastico 2021/2022.
3. Il presente contratto integrativo d'istituto abroga tutti i contratti integrativi precedenti.
4. Il presente contratto, qualora non sia disdetto da nessuna delle parti che lo hanno sottoscritto nell'arco di tempo che va dal 15 luglio al 31 agosto, resta temporaneamente in vigore, limitatamente alle clausole effettivamente applicabili, fino alla stipulazione del successivo contratto integrativo.
5. Il presente contratto è modificabile in qualunque momento a seguito di accordo tra le parti.

Art. 2.

- Interpretazione autentica -

1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, la parte interessata inoltra richiesta scritta all'altra parte, con l'indicazione delle clausole che è necessario interpretare.
2. Le parti si incontrano entro i dieci giorni successivi alla richiesta, di cui al comma 1, per definire consensualmente l'interpretazione delle clausole controverse. La procedura si deve concludere entro quindici giorni.
3. Nel caso in cui si raggiunga l'accordo, questo ha efficacia retroattiva dall'inizio della vigenza contrattuale.

Art. 3.

- Tempi, modalità e procedura di verifica di attuazione del contratto -

1. La verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto ha luogo in occasione di una seduta a ciò espressamente dedicata da tenersi entro l'ultimo giorno dell'anno scolastico di riferimento.

TITOLO II - RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI

CAPO I - RELAZIONI SINDACALI

Art. 4.

- Obiettivi e strumenti -

1. Il sistema delle relazioni sindacali si articola nelle seguenti attività:
 - a. partecipazione, articolata in informazione e in confronto;
 - b. contrattazione integrativa, compresa l'interpretazione autentica.



2. In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell'assistenza di esperti di loro fiducia, senza oneri per l'Amministrazione.

Art. 5.
- Rapporti tra RSU e Dirigente -


1. Fermo quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, la RSU designa al suo interno i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e ne comunica il nominativo al Dirigente. Qualora sia necessario, il rappresentante può essere designato anche all'interno del restante personale in servizio; il rappresentante rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU.
2. Entro quindici giorni dall'inizio dell'anno scolastico, la RSU comunica al Dirigente le modalità di esercizio delle prerogative e delle libertà sindacali di cui è titolare.
3. Il Dirigente indice le riunioni per lo svolgimento della contrattazione o dell'informazione invitando i componenti della parte sindacale a parteciparvi, di norma, con almeno cinque giorni di anticipo.
4. L'indizione di ogni riunione deve essere effettuata in forma scritta, deve indicare le materie su cui verte l'incontro, nonché il luogo e l'ora dello stesso.

Art. 6.
- Informazione -

1. L'informazione è disciplinata dall'art. 5 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 al quale si rinvia integralmente.
2. Costituiscono oggetto di informazione le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
 - a. tutte le materie oggetto di contrattazione (art. 5 c. 4);
 - b. tutte le materie oggetto di confronto (art. 5 c. 4);
 - c. la proposta di formazione delle classi e degli organici (art. 22 c. 9 lett. b1);
 - d. i criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei (art. 22 c. 9 lett. b2).
3. Il dirigente fornisce l'informazione alla parte sindacale mediante trasmissione di dati ed elementi conoscitivi, mettendo a disposizione anche l'eventuale documentazione.

Art. 7.
- Oggetto della contrattazione integrativa -

1. La contrattazione collettiva integrativa d'istituto si svolge sulle materie previste dalle norme contrattuali di livello superiore, purché compatibili con le vigenti norme legislative imperative.
2. La contrattazione collettiva integrativa di istituto non può prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione dell'istituzione scolastica. Le previsioni contrattuali discordanti non sono efficaci e danno luogo all'applicazione della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 48, comma 3 del d.lgs. 165/2001.
3. Costituiscono oggetto del presente contratto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
 - a. l'attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 22 c. 4 lett. c1);



- b. i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto (art. 22 c. 4 lett. c2);
- c. i criteri per l'attribuzione di compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 al personale docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative all'alternanza scuola-lavoro e delle risorse relative ai progetti nazionali e comunitari, eventualmente destinate alla remunerazione del personale (art. 22 c. 4 lett. c3);
- d. i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi dell'art. 1, comma 127, della legge n. 107/2015 (art. 22 c. 4 lett. c4);
- e. i criteri e le modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché la determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge n. 146/1990 (art. 22 c. 4 lett. c5);

Art. 8.
- Confronto -

- 1. Il confronto è disciplinato dall'art. 6 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 al quale si rinvia integralmente.
- 2. Costituiscono oggetto di confronto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
 - a. l'articolazione dell'orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività retribuite con il Fondo d'Istituto (art. 22 c. 8 lett. b1);
 - b. i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all'interno dell'istituzione scolastica del personale docente, educativo ed ATA (art. 22 c. 8 lett. b2);
 - c. i criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento (art. 22 c. 8 lett. b3);
 - d. promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato e di fenomeni di burn-out (art. 22 c. 8 lett. b4).

CAPO II - DIRITTI SINDACALI

Art. 9.
- Attività sindacale -

- 1. La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. rappresentative dispongono di una bacheca sindacale, situata al primo piano di entrambe le sedi, e sono responsabili dell'affissione in essa dei documenti relativi all'attività sindacale.
- 2. Ogni documento affisso alla bacheca di cui al comma 1 deve essere chiaramente firmato dalla persona che lo affigge, ai fini dell'assunzione della responsabilità legale.
- 3. La RSU e le OO.SS. rappresentative possono utilizzare, a richiesta, per la propria attività sindacale il locale situato al piano quarto della sede centrale denominato Biblioteca, concordando con il Dirigente le modalità per la gestione, il controllo e la pulizia del locale.
- 4. Il Dirigente trasmette alla RSU e ai terminali associativi delle OO.SS. rappresentative le notizie di natura sindacale provenienti dall'esterno.



Art. 10.
- Assemblea in orario di lavoro -

1. Lo svolgimento delle assemblee sindacali è disciplinato dall'articolo 8 del vigente CCNL di comparto, cui si rinvia integralmente.
2. La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU e OO.SS. rappresentative) deve essere inoltrata al Dirigente con almeno sei giorni di anticipo. Ricevuta la richiesta, il Dirigente informa gli altri soggetti sindacali presenti nella scuola, che possono entro due giorni a loro volta richiedere l'assemblea per la stessa data ed ora.
3. Nella richiesta di assemblea vanno specificati l'ordine del giorno, la data, l'ora di inizio e di fine, l'eventuale intervento di persone esterne alla scuola.
4. L'indizione dell'assemblea viene comunicata al personale tramite circolare; l'adesione va espressa con almeno due giorni di anticipo, in modo da poter avvisare le famiglie in caso di interruzione delle lezioni. La mancata comunicazione implica la rinuncia a partecipare e l'obbligo di rispettare il normale orario di lavoro.
5. Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere il lavoro alla scadenza prevista nella classe o nel settore di competenza.
6. Qualora non si dia luogo all'interruzione delle lezioni e l'assemblea riguardi anche il personale ATA, va in ogni caso assicurata la sorveglianza dell'ingresso e il funzionamento del centralino telefonico, per cui n. 2 unità di personale ausiliario e n. 1 unità di personale amministrativo saranno in ogni caso addette a tali attività. La scelta del personale che deve assicurare i servizi minimi essenziali viene effettuata dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione secondo l'ordine alfabetico.

Art. 11.
- Permessi retribuiti e non retribuiti -

1. **Spettano alla RSU permessi sindacali retribuiti in misura pari a 25 minuti e 30 secondi per ogni dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.** All'inizio dell'anno scolastico, il Dirigente provvede al calcolo del monte ore spettante ed alla relativa comunicazione alla RSU.
2. I permessi sono gestiti autonomamente dalla RSU, che possibilmente dovrà comunicarlo al Dirigente con almeno **due** giorni di anticipo.
3. Spettano inoltre alla RSU permessi sindacali non retribuiti, pari ad un massimo di otto giorni l'anno, per partecipare a trattative sindacali o convegni e congressi di natura sindacale. La comunicazione per la fruizione del diritto va inoltrata, di norma, **tre giorni** prima dall'organizzazione sindacale al Dirigente.

Art. 12.
- Referendum -

1. Prima della stipula del Contratto Integrativo d'istituto, la RSU può indire il referendum tra tutti i dipendenti della istituzione scolastica.
2. Le modalità per l'effettuazione del referendum, che non devono pregiudicare il regolare svolgimento del servizio, sono definite dalla RSU. Il Dirigente assicura il necessario supporto materiale ed organizzativo.



Art. 13.

- Determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della Legge 146/1990 -

1. Il numero delle unità da includere nel contingente necessario ad assicurare nelle istituzioni scolastiche ed educative le prestazioni indispensabili in caso di sciopero sarà determinato dal dirigente in base alle esigenze del servizio da garantire in coerenza con l'accordo sull'attuazione della L. 146/1990.
2. Le unità da includere nel contingente sono individuate tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione secondo l'ordine alfabetico.

TITOLO III ASSEGNAZIONE ALLE SEDI DI SERVIZIO – INDIVIDUAZIONE FASCE DI ELASTICITA' – CRITERI DI SOSTITUZIONE DOCENTI ASSENTI – ORE ECCEDENTI

Art. 14.

Assegnazioni alle sedi di servizio del personale docente e Ata

1. Nell'assegnazioni alle sedi di servizio all'interno dell'istituzione scolastica del personale docente, educativo ed ATA sono presi in considerazione i seguenti criteri:
 - a) Disponibilità espressa dall'interessato/a;
 - b) Posizione occupata nella graduatoria interna di istituto

Art. 15.

- Criteri di sostituzione dei docenti assenti -


1. I Criteri per la sostituzione di docenti assenti sono:
 - a) docenti che devono restituire ore di lezione;
 - b) docenti di potenziamento;
 - c) docenti della stessa classe del docente sostituito;
 - d) docenti della stessa materia del docente sostituito.

Il docente deve essere avvertito non appena l'amministrazione ha notizia dell'assenza del docente da sostituire. Il docente a disposizione o con classe non presente, non deve allontanarsi dalla sede di servizio se non autorizzato.

Art. 16.

- Criteri di assegnazione delle ore eccedenti -

1. I criteri per l'assegnazione delle ore eccedenti al personale docente sono i seguenti:
 - a) Docenti con contratto a tempo determinato aventi titolo al completamento dell'orario in servizio nella scuola medesima, forniti di specifica abilitazione per l'insegnamento di cui trattasi;
 - b) Docenti con contratto a tempo indeterminato in servizio nella scuola medesima forniti di specifica abilitazione per l'insegnamento di cui trattasi;



- c) Docenti con contratto a tempo determinato in servizio nella scuola medesima forniti di specifica abilitazione per l'insegnamento di cui trattasi;
2. Nel caso in cui siano disponibili sulle stesse ore più docenti a pari condizioni vige il criterio della rotazione nell'ultimo triennio.

Art. 17.

- Criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA -

- d) Per l'individuazione delle fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare si individuano le seguenti fasce temporali di flessibilità: l'entrata potrà avvenire entro 10 minuti prima o dopo dell'orario di servizio fissato.

TITOLO IV CRITERI PER LA FRUIZIONE DEI PERMESSI PER L'AGGIORNAMENTO (ART. 22 COMMA 8 LETTERA b3);

Art. 18.

- Criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento personale docente -

1. La fruizione da parte del personale docente dei 5 giorni nel corso dell'anno scolastico per la partecipazione a iniziative di formazione e di aggiornamento con l'esonero dal servizio, è subordinata alla presentazione della relativa richiesta da inoltrare almeno 5 giorni prima al Dirigente scolastico tramite il portale argo. In caso di esubero di richieste, tale da non permettere il normale svolgimento delle attività di insegnamento, secondo l'orario delle lezioni in vigore, e accertata l'impossibilità delle sostituzioni, il Dirigente Scolastico contatterà i richiedenti e concorderà con loro le esclusioni dal diritto richiesto sulla base delle seguenti priorità:
- a) Docenti che devono completare attività di formazione iniziate nel precedente a.s,
 - b) Docenti dell'ambito disciplinare su cui verte il corso,
 - c) Docenti neo-immessi in ruolo,
 - d) Docenti che non hanno svolto attività di aggiornamento/formazione nel precedente anno scolastico;

Art. 19.

- Criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento personale ATA -

1. La fruizione da parte del personale ATA dei 5 giorni nel corso dell'anno scolastico per la partecipazione a iniziative di formazione e di aggiornamento con l'esonero dal servizio, sarà subordinata alla presentazione della relativa richiesta da inoltrare almeno 5 giorni prima al Dirigente scolastico tramite il portale argo.
2. Il personale ATA esonerato dal servizio dovrà presentare l'attestato di partecipazione al corso con l'indicazione delle ore effettivamente svolte.
3. Qualora il personale ATA partecipi a iniziative di aggiornamento/formazione svolte al di fuori dell'orario di servizio, le ore prestate in eccedenza potranno essere recuperate a domanda, nei periodi di sospensione dell'attività didattica, previa esibizione



dell'attestato di partecipazione al corso con l'indicazione del numero delle ore effettivamente svolte. Nel caso in cui per lo stesso periodo o corso di formazione vi siano più richieste di partecipazione in tutto o in parte coincidenti, si darà priorità al personale ATA neo immesso in ruolo e si adotterà il criterio dell'alternanza, per la partecipazione a:

- a) Corsi di formazione sulla sicurezza, primo soccorso, handicap;
- b) Iniziative di formazione, in ragione delle mansioni svolte, per il miglior funzionamento del servizio e l'attuazione del proprio profilo professionale.

TITOLO V PROMOZIONE DELLA LEGALITÀ, DELLA QUALITÀ DEL LAVORO E DEL BENESSERE ORGANIZZATIVO E INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE DELLO STRESS LAVORO-CORRELATO E DI FENOMENI DI BURN-OUT

Art. 20.

- Promozione della legalità -

1. La promozione della legalità è attuata attraverso specifiche azioni di formazione in itinere del personale più a rischio sulle seguenti tematiche: Disposizioni di cui al d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, DGPR 679/16, Linee Guida sull'applicazione alle istituzioni scolastiche delle disposizioni di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190;

Art. 21.

- Promozione della qualità del lavoro e del benessere organizzativo -

1. La promozione **della qualità del lavoro e del benessere organizzativo al fine di prevenire lo stress lavoro -correlato** è attuata attraverso la rilevazione del benessere organizzativo e dei fattori di rischio stress lavoro-correlato e burn-out per tutto il personale, al termine della quale verranno adottate:
 - apposite misure di gestione e di comunicazione per chiarire gli obiettivi dell'istituto e il ruolo di ciascun lavoratore; assicurare un sostegno adeguato ai singoli individui e ai gruppi di lavoro; portare coerenza, responsabilità e controllo sul lavoro; migliorare l'organizzazione, i processi, le condizioni e l'ambiente di lavoro;
 - eventuali attività di formazione dei lavoratori, per migliorare la loro consapevolezza e la loro comprensione nei confronti dello stress, delle sue possibili cause e del modo in cui fronteggiarlo in senso trasformativo;
 - momenti di informazione e consultazione dei lavoratori e/o dei loro rappresentanti, in conformità alla legislazione europea e nazionale, ai contratti collettivi. Dette misure saranno contenute in apposita sezione del Documento di Valutazione dei Rischi e saranno rese note mediante pubblicazione al sito web

Art. 22.

-Convocazione degli organi collegiali-

1. Le riunioni degli organi collegiali sono convocate con almeno 5 giorni di preavviso.

TITOLO VI DIRITTO ALLA DISCONNESSIONE



Art. 23.

- Criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio -

1. Le comunicazioni di servizio (avvisi, circolari, ecc.) verranno trasmesse al personale tramite la posta elettronica di servizio o altra posta elettronica comunicata e autorizzata all'uso dal personale stesso o altre piattaforme entro le ore 19:00.
2. È fatta salva la possibilità per l'Amministrazione di inviare o ricevere comunicazioni, tramite qualunque supporto, oltre gli orari indicati in caso di urgenza indifferibile.

Art. 24.

- Riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione -

1. Le innovazioni tecnologiche e i processi di informatizzazione che caratterizzano la prestazione di lavoro del personale docente e ATA sono accompagnati da specifico addestramento del personale interessato.
2. Tale addestramento va inteso come arricchimento della professionalità del personale docente e ATA.

TITOLO VII - PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA

CAPO I - NORME GENERALI

Art. 25.

- Collaborazione plurime del personale docente -


1. Il dirigente può avvalersi della collaborazione di docenti di altre scuole - che a ciò si siano dichiarati disponibili - secondo quanto previsto dall'art. 35 del CCNL del comparto scuola 2006-2009.
2. I relativi compensi sono a carico del Fondo per il salario accessorio dell'istituzione scolastica che conferisce l'incarico.

Art. 26.

- Prestazioni aggiuntive (lavoro straordinario ed intensificazione) e collaborazioni plurime del personale ATA -

1. In caso di necessità o di esigenze impreviste e non programmabili, il Dirigente - sentito il DSGA - può disporre l'effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale ATA, costituenti lavoro straordinario, oltre l'orario d'obbligo.
2. Il Dirigente può disporre, inoltre, l'effettuazione di prestazioni aggiuntive, costituenti intensificazione della normale attività lavorativa, in caso di assenza di una o più unità di personale o per lo svolgimento di attività particolarmente impegnative e complesse.
3. Le prestazioni aggiuntive devono essere oggetto di formale incarico.
4. Per particolari attività il Dirigente - sentito il DSGA - può assegnare incarichi a personale ATA di altra istituzione scolastica, avvalendosi dell'istituto delle collaborazioni plurime, a norma dell'articolo 57 del CCNL del 29/11/2007. Le prestazioni del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario di altra scuola vengono remunerate con il fondo dell'istituzione scolastica presso cui sono effettuate tali attività.

Art. 27.



- Fondo per il salario accessorio -

1. Il Fondo per il salario accessorio dell'anno scolastico 2021/2022 è complessivamente alimentato da:
 - a. Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (art. 40 CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018) erogato dal MIUR;
 - b. Fondo per la valorizzazione del merito del personale docente per l'a.s. 2021/2022;
 - c. Fondo per la realizzazione dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento
 - d. Economie del Fondo per il salario accessorio derivanti da risorse non utilizzate negli anni scolastici precedenti;
2. Il Fondo per la contrattazione integrativa è quantificato nell'apposito atto di costituzione, emanato dal dirigente secondo le istruzioni contenute nel paragrafo III.1 della circolare 19 luglio 2012, n. 25 della Ragioneria Generale dello Stato. Tale atto è predisposto sulla base delle informazioni disponibili alla data di avvio della contrattazione ed è tempestivamente aggiornato a seguito della eventuale disponibilità di nuove risorse. Di esso il dirigente fornisce informazione alla parte sindacale.

Art. 28.

- Fondi finalizzati -

1. I fondi finalizzati a specifiche attività possono essere impegnati solo per esse, a meno che non sia esplicitamente previsto che eventuali risparmi possano essere utilizzati per altri fini.
2. Il totale delle risorse finanziarie disponibili per il presente contratto ammontano a complessivi **euro 133.206,33** (lordo dipendente) così determinato:

DESCRIZIONE	Lordo dipendente	Lordo Stato
Intesa MIUR/OO.SS. del 22/09/2021		
Funzioni strumentali al P.O.F. a.s. 2021/2022	€ 4.595,18	€ 6.097,80
Incarichi specifici personale ATA a.s. a.s. 2021/2022	€ 1.476,24	€ 1.958,97
Ore eccedenti per sostituzione colleghi assenti a.s. 2021/2022	€ 2.796,13	€ 3.710,46
Fondo Istituto a.s. a.s. 2021/2022	€ 49.460,77	€ 65.634,45
Ore per l'avviamento alla pratica sportiva	€ 1.792,68	€ 2.378,89
Fondi per le misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo migratorio e contro l'emarginazione scolastica	€ 228,58	€ 303,33
Fondo per la valorizzazione del personale	€ 9.135,18	€ 12.122,38
TOTALE A.S. 2021/2022	€ 69.484,76	€ 92.206,28
Fondo Istituto Economie anni precedenti	€ 31.882,70	€ 42.308,34
Ore eccedenti	€ 15.131,32	€ 20.079,26
Fondo per la valorizzazione del personale	€ 3.686,96	€ 4.892,59
Attività complem. Ed fisica	€ 1.676,19	€ 2.224,31
Risorse bilancio (recupero carenze formative)	€ 11.344,40	€ 15.054,01
TOTALE ECONOMIE ANNI PRECEDENTI	€ 63.721,57	€ 84.558,51
TOTALE RISORSE MOF A.S. 2021/2022	€ 133.206,33	€ 176.764,79

Art. 29.
- Finalizzazione del salario accessorio -

1. Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del Fondo per il salario accessorio devono essere finalizzate a retribuire funzioni ed attività che incrementino la produttività e l'efficienza dell'istituzione scolastica, riconoscendo l'impegno individuale e i risultati conseguiti.

Art. 30.
- Criteri per la suddivisione del Fondo dell'istituzione scolastica -

2. Le risorse finanziarie del fondo d'istituto e non specificamente finalizzate vengono utilizzate per retribuire le attività previste dall'art. 88 del CCNL del 29/11/2007, garantendo un adeguato finanziamento delle attività di recupero.
3. I progetti didattici aggiuntivi saranno realizzati entro la misura consentita dalle risorse stanziare;
4. Il personale docente ha accesso alla retribuzione delle attività aggiuntive in modo paritario, senza alcuna differenziazione;
5. Le risorse finanziarie che perverranno nella disponibilità del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, per finanziamenti ex L. 440/97, per progetti didattici finanziati da Enti o privati, per progetti speciali e per ogni altra motivazione, che prevedano nella loro utilizzazione la corresponsione di compensi al personale docente e ATA, ferma restando la loro destinazione in caso di finalizzazione, vengono utilizzate per retribuire
 - a. Con le risorse del FIS, il personale docente e Ata della scuola impegnato in tutte le attività connesse alla realizzazione dei relativi progetti opportunamente predisposti;
 - b. Con le risorse diverse dal FIS, il personale docente e Ata esterno alla scuola, impegnato in attività connesse alla realizzazione dei relativi progetti opportunamente predisposti;
 - c. Con le risorse diverse dal FIS, il personale esperto esterno alla scuola impegnato in attività connesse alla realizzazione dei relativi progetti opportunamente predisposti.
6. Le indennità e i compensi al personale possono essere corrisposti:
 - a. In modo **forfetario** per l'intero anno, in cifra unica o su base oraria, a fronte dell'incarico assegnato. **In caso di subentro o sostituzione, il compenso verrà ripartito proporzionalmente tra gli incaricati.** Lo svolgimento dell'incarico sarà comprovato mediante relazione finale sull'attività svolta.
 - b. In modo **analitico**, computando le ore di attività effettivamente prestate, a fronte dell'incarico assegnato, sulla base della documentazione predisposta dalla scuola (fogli firma, registro delle attività e relazione finale). In caso di assenza dovuta a qualsiasi motivo, con esclusione delle assenze per ferie, il compenso sarà ridotto in proporzione. Faranno eccezione le assenze per congedo di maternità, compresa l'interdizione anticipata dal lavoro, e per paternità, le assenze dovute alla fruizione di permessi per lutto, per citazione a testimoniare e per l'espletamento delle funzioni di giudice popolare, nonché le assenze previste dall'art.4, comma 1 della legge 8 marzo 2000, n. 53 e per i soli dipendenti portatori di handicap grave, i permessi di cui all'articolo 33 comma 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104.
7. Il fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, comprese le economie, ammonta a euro **133.206,33**;



8. Le risorse del fondo dell'istituzione scolastica, con esclusione delle risorse assegnate per retribuire gli incarichi conferiti al personale docente ai sensi dell'art. 33 del CCNL del 29/11/2007 pari a euro **4.595,18**, delle risorse assegnate per retribuire gli incarichi conferiti al personale ATA ai sensi dell'art. 47 del CCNL del 29/11/2007 pari a euro **1.476,24**, delle risorse assegnate per retribuire al personale docente le attività previste all'art. 30 del CCNL del 29/11/2007 pari a euro **2.796,13** e delle risorse assegnate per retribuire i docenti impegnati nella pratica sportiva pari a euro **1.792,68**, dei fondi per aree a rischio (**€ 228,58**), sono suddivise tra le componenti professionali presenti nell'istituzione scolastica **sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che derivano dalle attività curricolari ed extracurricolari previste dal POF, nonché dai Piani delle attività del personale.**
9. Viene accantonato l'importo di **euro 1.211,90** per eventuali esigenze non previste.
10. A tal fine, dedotta l'Indennità di Direzione al DSGA e al suo sostituto (**€ 3.930,62 L.D.**), l'importo per retribuire gli incarichi conferiti al personale docente ai sensi dell'art. 33 del CCNL del 29/11/2007 (**€ 4.595,18**), l'importo per retribuire gli incarichi conferiti al personale ATA ai sensi dell'art. 47 del CCNL del 29/11/2007 (**€ 1.476,24**), l'importo per retribuire al personale docente le attività previste all'art. 30 del CCNL del 29/11/2007 (**€ 2.796,13**), l'importo per retribuire il personale insegnante di educazione fisica nell'avviamento alla pratica sportiva (**€ 1.792,68**), i fondi per aree a rischio (**€ 228,58**) e l'importo del fondo di riserva (**€ 1.211,90**) l'importo disponibile per retribuire le attività aggiuntive del personale docente e ATA ammonta ad **€ 117.175,00** Detto importo viene assegnato per il **72,00% (corrispondente ad € 84.365,00 (Lordo Dip)** per remunerare le attività del personale Docente, per il **28,00% (corrispondente ad € 32.810 Lordo Dip.)** per remunerare le attività del personale ATA.
11. Eventuali somme, impegnate ma non utilizzate, confluiscono nella dotazione contrattuale dell'anno scolastico successivo.

Art. 31.

- Attività e prestazioni aggiuntive del Personale Docente -

Al fine di perseguire le finalità di cui all'articolo 26, sulla base della delibera del Consiglio d'istituto, di cui all'art. 88 del CCNL e del Piano Annuale delle attività, il fondo d'istituto destinato al personale docente è ripartito, come segue, tra le aree di attività di seguito specificate:

a. supporto alle attività organizzative:	€ 17.587,50
b. supporto alla didattica:	€ 20.090,00
c. supporto all'organizzazione della didattica:	€ 12.687,50
d. attività d'insegnamento:	€ 34.000,00

1. Il Dirigente scolastico qualora abbia necessità di particolari competenze professionali non presenti o non disponibili per perseguire le finalità di cui all'articolo 21 può assegnare incarichi al personale docente di altra istituzione scolastica, avvalendosi dell'istituto delle collaborazioni plurime, a norma dell'articolo 35 del CCNL del 29/11/2007. I compensi orari definiti sono quelli relativi alla tabella 5 del CCNL Scuola del 29/11/2007.
2. I relativi compensi verranno liquidati in tutto o in parte a seguito della realizzazione effettiva delle attività e al raggiungimento degli obiettivi raggiunti, dopo la verifica effettuata dal Dirigente scolastico nel rispetto delle prerogative degli organi collegiali;
3. Per le attività aggiuntive finalizzate al supporto alle attività organizzative, alla didattica e all'organizzazione della didattica della Scuola, viene prevista la seguente ripartizione:



Attività art. 88 CCNL/Scuola		
lett. c)	<ul style="list-style-type: none"> • Attività aggiuntive di insegnamento finalizzate al recupero dei debiti formativi è attribuito, per le ore effettivamente svolte, un compenso orario nella misura prevista dalla tabella 5 annessa al CCNL 2006/2009; Le risorse che si prevedono di utilizzare ammontano a € 34.000,00 	€ 34.000,00
lett. f)	<ul style="list-style-type: none"> • Al docente nominato collaboratore del Dirigente Scolastico è attribuita, per tale funzione, un compenso forfetario pari 3.500,00, corrispondenti a 200 ore. Tale compenso è ridotto di € 350,00 ogni 30 gg di assenza dal servizio, anche non consecutivi, nel periodo che va dal 01/09/2021 al 30/06/2022. Fanno eccezione le assenze per congedo di maternità, compresa l'interdizione anticipata dal lavoro, e per paternità, le assenze dovute alla fruizione di permessi per lutto, per citazione a testimoniare e per l'espletamento delle funzioni di giudice popolare, nonché le assenze previste dall'art.4, comma 1 della legge 8 marzo 2000, n. 53 e per i soli dipendenti portatori di handicap grave, i permessi di cui all'articolo 33 comma 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104. • Al docente nominato collaboratore del Dirigente Scolastico è attribuita, per tale funzione, un compenso forfetario pari 2.625,00, corrispondenti a 150 ore. Tale compenso è ridotto di € 262,50 ogni 30 gg di assenza dal servizio, anche non consecutivi, nel periodo che va dal 01/09/2021 al 30/06/2022. Fanno eccezione le assenze per congedo di maternità, compresa l'interdizione anticipata dal lavoro, e per paternità, le assenze dovute alla fruizione di permessi per lutto, per citazione a testimoniare e per l'espletamento delle funzioni di giudice popolare, nonché le assenze previste dall'art.4, comma 1 della legge 8 marzo 2000, n. 53 e per i soli dipendenti portatori di handicap grave, i permessi di cui all'articolo 33 comma 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104. L'importo che si prevede di utilizzare è pari ad € 6.125,00. 	€ 6.125,00
lett. k)	<ul style="list-style-type: none"> • Al docente cui è affidato l'incarico di referente Covid di istituto è attribuita, per tale funzione, un compenso forfetario pari a 875,00, corrispondenti a 50 ore. Tale compenso è ridotto di € 87,50 ogni 30 gg. di assenza dal servizio, anche non consecutivi, nel periodo che va dal 01/09/2021 al 30/06/2022. Fanno 	€ 44.240,00

eccezione le assenze per congedo di maternità, compresa l'interdizione anticipata dal lavoro, e per paternità, le assenze dovute alla fruizione di permessi per lutto, per citazione a testimoniare e per l'espletamento delle funzioni di giudice popolare, nonché le assenze previste dall'art.4, comma 1 della legge 8 marzo 2000, n. 53 e per i soli dipendenti portatori di handicap grave, i permessi di cui all'articolo 33 comma 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104. Le risorse che si prevedono di utilizzare ammontano a **€ 875,00;**

- Al docente cui è affidato **l'incarico di vice referente covid** è attribuito, per tale funzione, un compenso forfetario pari a 350,00, corrispondenti a 20 ore. Tale compenso è ridotto di € 35,00 ogni 30 gg. di assenza dal servizio, anche non consecutivi, nel periodo che va dal 01/09/2021 al 30/06/2022. Fanno eccezione le assenze per congedo di maternità, compresa l'interdizione anticipata dal lavoro, e per paternità, le assenze dovute alla fruizione di permessi per lutto, per citazione a testimoniare e per l'espletamento delle funzioni di giudice popolare, nonché le assenze previste dall'art.4, comma 1 della legge 8 marzo 2000, n. 53 e per i soli dipendenti portatori di handicap grave, i permessi di cui all'articolo 33 comma 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104. Le risorse che si prevedono di utilizzare ammontano a **€ 350,00;**
- Al docente cui è affidato **l'incarico di referente covid sede succursale** è attribuito, per tale funzione, un compenso forfetario pari a euro 350,00, corrispondenti a 20 ore. Tale compenso è ridotto di € 35,00 ogni 30 gg. di assenza dal servizio, anche non consecutivi, nel periodo che va dal 01/09/2021 al 30/06/2022. Fanno eccezione le assenze per congedo di maternità, compresa l'interdizione anticipata dal lavoro, e per paternità, le assenze dovute alla fruizione di permessi per lutto, per citazione a testimoniare e per l'espletamento delle funzioni di giudice popolare, nonché le assenze previste dall'art.4, comma 1 della legge 8 marzo 2000, n. 53 e per i soli dipendenti portatori di handicap grave, i permessi di cui all'articolo 33 comma 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104. Le risorse che si prevedono di utilizzare ammontano a **€ 350,00;**
- Al docente cui è affidato **l'incarico di coordinatore dei docenti componenti il consiglio di classe**



delle classi prime, seconde, terze e quarte (22)

è attribuito, per tale funzione, un compenso forfetario pari a 437,50, corrispondenti a 25 ore. Tale compenso è ridotto di € 43,75 ogni 30 gg. di assenza dal servizio, anche non consecutivi, nel periodo che va dal 01/09/2021 al 30/06/2022. Fanno eccezione le assenze per congedo di maternità, compresa l'interdizione anticipata dal lavoro, e per paternità, le assenze dovute alla fruizione di permessi per lutto, per citazione a testimoniare e per l'espletamento delle funzioni di giudice popolare, nonché le assenze previste dall'art.4, comma 1 della legge 8 marzo 2000, n. 53 e per i soli dipendenti portatori di handicap grave, i permessi di cui all'articolo 33 comma 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104. Le risorse che si prevedono di utilizzare ammontano a **€ 9.625,00;**

- Al docente cui è affidato **l'incarico di coordinatore dei docenti componenti il consiglio di classe delle classi quinte (9)** è attribuito, per tale funzione, un compenso forfetario pari a 612,50, corrispondenti a 35 ore. Tale compenso è ridotto di € 61,25 ogni 30 gg. di assenza dal servizio, anche non consecutivi, nel periodo che va dal 01/09/2021 al 30/06/2022. Fanno eccezione le assenze per congedo di maternità, compresa l'interdizione anticipata dal lavoro, e per paternità, le assenze dovute alla fruizione di permessi per lutto, per citazione a testimoniare e per l'espletamento delle funzioni di giudice popolare, nonché le assenze previste dall'art.4, comma 1 della legge 8 marzo 2000, n. 53 e per i soli dipendenti portatori di handicap grave, i permessi di cui all'articolo 33 comma 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104. Le risorse che si prevedono di utilizzare ammontano a **€ 5.512,50;**
- Al docente cui è affidato **l'incarico di preparazione degli atti dei consigli di classe (31)** è attribuito, per tale funzione, un compenso forfetario pari a 52,50, corrispondenti a 3 ore. Tale compenso è ridotto di € 5,25 ogni 30 gg. di assenza dal servizio, anche non consecutivi, nel periodo che va dal 01/09/2021 al 30/06/2022. Fanno eccezione le assenze per congedo di maternità, compresa l'interdizione anticipata dal lavoro, e per paternità, le assenze dovute alla fruizione di permessi per lutto, per citazione a testimoniare e per l'espletamento delle funzioni di giudice popolare,



nonché le assenze previste dall'art.4, comma 1 della legge 8 marzo 2000, n. 53 e per i soli dipendenti portatori di handicap grave, i permessi di cui all'articolo 33 comma 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104. Le risorse che si prevedono di utilizzare ammontano a € **1.627,50;**

- Al docente a cui è affidato l'**incarico di "Responsabile della succursale"** è attribuito, per tale funzione, un compenso forfetario pari a 875,00, corrispondenti a 50 ore. Tale compenso è ridotto di € 87,50 ogni 30 gg. di assenza dal servizio, anche non consecutivi, nel periodo che va dal 01/09/2021 al 30/06/2022. Fanno eccezione le assenze per congedo di maternità, compresa l'interdizione anticipata dal lavoro, e per paternità, le assenze dovute alla fruizione di permessi per lutto, per citazione a testimoniare e per l'espletamento delle funzioni di giudice popolare, nonché le assenze previste dall'art.4, comma 1 della legge 8 marzo 2000, n. 53 e per i soli dipendenti portatori di handicap grave, i permessi di cui all'articolo 33 comma 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104. Le risorse che si prevedono di utilizzare ammontano a € **875,00;**
- Al docente impegnato nelle attività di digitalizzazione d'istituto è attribuito, per tale funzione, un compenso forfetario pari a 875,00, corrispondenti a 50 ore. Tale compenso è ridotto di € 87,50 ogni 30 gg. di assenza dal servizio, anche non consecutivi, nel periodo che va dal 01/09/2021 al 30/06/2022. Fanno eccezione le assenze per congedo di maternità, compresa l'interdizione anticipata dal lavoro, e per paternità, le assenze dovute alla fruizione di permessi per lutto, per citazione a testimoniare e per l'espletamento delle funzioni di giudice popolare, nonché le assenze previste dall'art.4, comma 1 della legge 8 marzo 2000, n. 53 e per i soli dipendenti portatori di handicap grave, i permessi di cui all'articolo 33 comma 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104. Le risorse che si prevedono di utilizzare ammontano a € **875,00**
- Ai docenti impegnati nel gruppo Team Digitale **(3)** è attribuito, per tale funzione, un compenso forfetario pari a 350,00, corrispondenti a 20 ore. Tale compenso è ridotto di € 35,00 ogni 30 gg. di assenza dal servizio, anche non consecutivi, nel periodo che va dal 01/09/2021 al 30/06/2022. Fanno eccezione le as-

senze per congedo di maternità, compresa l'interdizione anticipata dal lavoro, e per paternità, le assenze dovute alla fruizione di permessi per lutto, per citazione a testimoniare e per l'espletamento delle funzioni di giudice popolare, nonché le assenze previste dall'art.4, comma 1 della legge 8 marzo 2000, n. 53 e per i soli dipendenti portatori di handicap grave, i permessi di cui all'articolo 33 comma 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104. Le risorse che si prevedono di utilizzare ammontano a **€ 1.050,00**

- Ai componenti (3) il nucleo di valutazione interna (NIV) è attribuito, per tale funzione, un compenso forfetario pari a 87,50, corrispondenti a 5 ore. Tale compenso è ridotto di € 8,75 ogni 30 gg. di assenza dal servizio, anche non consecutivi, nel periodo che va dal 01/09/2021 al 30/06/2022. Fanno eccezione le assenze per congedo di maternità, compresa l'interdizione anticipata dal lavoro, e per paternità, le assenze dovute alla fruizione di permessi per lutto, per citazione a testimoniare e per l'espletamento delle funzioni di giudice popolare, nonché le assenze previste dall'art.4, comma 1 della legge 8 marzo 2000, n. 53 e per i soli dipendenti portatori di handicap grave, i permessi di cui all'articolo 33 comma 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104; Le risorse che si prevedono di utilizzare, quindi, ammontano a **€ 262,50;**
- Ai componenti (7) il Gruppo di lavoro Operativo per l'inclusione (GLOI) è attribuito, per tale funzione, un compenso forfetario pari a euro 262,50, corrispondenti a 15 ore. Tale compenso è ridotto di € 26,25 ogni 30 gg. di assenza dal servizio, anche non consecutivi, nel periodo che va dal 01/09/2021 al 30/06/2022. Fanno eccezione le assenze per congedo di maternità, compresa l'interdizione anticipata dal lavoro, e per paternità, le assenze dovute alla fruizione di permessi per lutto, per citazione a testimoniare e per l'espletamento delle funzioni di giudice popolare, nonché le assenze previste dall'art.4, comma 1 della legge 8 marzo 2000, n. 53 e per i soli dipendenti portatori di handicap grave, i permessi di cui all'articolo 33 comma 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104. Le risorse che si prevedono di utilizzare, quindi, ammontano a **€ 1.837,50;**
- Al docente referente dell'indirizzo Musicale è attribuito, per tale funzione, un compenso forfetario pari a



euro 875,00, corrispondenti a 50 ore. Tale compenso è ridotto di € 87,50 ogni 30 gg. di assenza dal servizio, anche non consecutivi, nel periodo che va dal 01/09/2021 al 30/06/2022. Fanno eccezione le assenze per congedo di maternità, compresa l'interdizione anticipata dal lavoro, e per paternità, le assenze dovute alla fruizione di permessi per lutto, per citazione a testimoniare e per l'espletamento delle funzioni di giudice popolare, nonché le assenze previste dall'art.4, comma 1 della legge 8 marzo 2000, n. 53 e per i soli dipendenti portatori di handicap grave, i permessi di cui all'articolo 33 comma 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104. Le risorse che si prevedono di utilizzare ammontano a **€ 875,00;**

- Al docente referente dell'indirizzo Artistico è attribuita, per tale funzione, un compenso forfetario pari a euro 875,00, corrispondenti a 50 ore. Tale compenso è ridotto di € 87,50 ogni 30 gg. di assenza dal servizio, anche non consecutivi, nel periodo che va dal 01/09/2021 al 30/06/2022. Fanno eccezione le assenze per congedo di maternità, compresa l'interdizione anticipata dal lavoro, e per paternità, le assenze dovute alla fruizione di permessi per lutto, per citazione a testimoniare e per l'espletamento delle funzioni di giudice popolare, nonché le assenze previste dall'art.4, comma 1 della legge 8 marzo 2000, n. 53 e per i soli dipendenti portatori di handicap grave, i permessi di cui all'articolo 33 comma 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104. Le risorse che si prevedono di utilizzare ammontano a **€ 875,00;**
- Al docente referente dell'indirizzo professionale è attribuita, per tale funzione, un compenso forfetario pari a euro 875,00, corrispondenti a 50 ore. Tale compenso è ridotto di € 87,50 ogni 30 gg. di assenza dal servizio, anche non consecutivi, nel periodo che va dal 01/09/2021 al 30/06/2022. Fanno eccezione le assenze per congedo di maternità, compresa l'interdizione anticipata dal lavoro, e per paternità, le assenze dovute alla fruizione di permessi per lutto, per citazione a testimoniare e per l'espletamento delle funzioni di giudice popolare, nonché le assenze previste dall'art.4, comma 1 della legge 8 marzo 2000, n. 53 e per i soli dipendenti portatori di handicap grave, i per-




messi di cui all'articolo 33 comma 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104. Le risorse che si prevedono di utilizzare ammontano a **€ 875,00;**

- Al docente referente dei percorsi di istruzione di secondo livello è attribuita, per tale funzione, un compenso forfetario pari a euro 525,00, corrispondenti a 30 ore. Tale compenso è ridotto di € 52,50 ogni 30 gg. di assenza dal servizio, anche non consecutivi, nel periodo che va dal 01/09/2021 al 30/06/2022. Fanno eccezione le assenze per congedo di maternità, compresa l'interdizione anticipata dal lavoro, e per paternità, le assenze dovute alla fruizione di permessi per lutto, per citazione a testimoniare e per l'espletamento delle funzioni di giudice popolare, nonché le assenze previste dall'art.4, comma 1 della legge 8 marzo 2000, n. 53 e per i soli dipendenti portatori di handicap grave, i permessi di cui all'articolo 33 comma 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104. Le risorse che si prevedono di utilizzare ammontano a **€ 525,00;**
- Al docente referente dei percorsi di istruzione di secondo livello è attribuita, per tale funzione, un compenso forfetario pari a euro 350,00, corrispondenti a 20 ore. Tale compenso è ridotto di € 35,00 ogni 30 gg. di assenza dal servizio, anche non consecutivi, nel periodo che va dal 01/09/2021 al 30/06/2022. Fanno eccezione le assenze per congedo di maternità, compresa l'interdizione anticipata dal lavoro, e per paternità, le assenze dovute alla fruizione di permessi per lutto, per citazione a testimoniare e per l'espletamento delle funzioni di giudice popolare, nonché le assenze previste dall'art.4, comma 1 della legge 8 marzo 2000, n. 53 e per i soli dipendenti portatori di handicap grave, i permessi di cui all'articolo 33 comma 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104. Le risorse che si prevedono di utilizzare ammontano a **€ 350,00;**
- Al docente referente dei docenti di sostegno è attribuita, per tale funzione, un compenso forfetario pari a euro 1.225,00, corrispondenti a 70 ore. Tale compenso è ridotto di € 122,50 ogni 30 gg. di assenza dal servizio, anche non consecutivi, nel periodo che va dal 01/09/2021 al 30/06/2022. Fanno eccezione le assenze per congedo di maternità, compresa l'interdizione anticipata dal lavoro, e per paternità, le assenze dovute alla fruizione di permessi per lutto, per cita-



zione a testimoniare e per l'espletamento delle funzioni di giudice popolare, nonché le assenze previste dall'art.4, comma 1 della legge 8 marzo 2000, n. 53 e per i soli dipendenti portatori di handicap grave, i permessi di cui all'articolo 33 comma 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104. Le risorse che si prevedono di utilizzare ammontano a **€ 1.225,00;**

- Al docente a cui è affidato l'incarico dell'aggiornamento del sito web per la gestione del sito web è attribuita, per tale funzione, un compenso forfetario pari a euro 1.050,00, corrispondenti a 60 ore. Tale compenso è ridotto di € 105,00 ogni 30 gg. di assenza dal servizio, anche non consecutivi, nel periodo che va dal 01/09/2021 al 30/06/2022. Fanno eccezione le assenze per congedo di maternità, compresa l'interdizione anticipata dal lavoro, e per paternità, le assenze dovute alla fruizione di permessi per lutto, per citazione a testimoniare e per l'espletamento delle funzioni di giudice popolare, nonché le assenze previste dall'art.4, comma 1 della legge 8 marzo 2000, n. 53 e per i soli dipendenti portatori di handicap grave, i permessi di cui all'articolo 33 comma 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104. Le risorse che si prevedono di utilizzare ammontano a **€ 1.050,00;**
- Ai docenti nominati tutor (4) per gli insegnati neo immessi in ruolo è attribuita, per tale funzione, un compenso forfetario pari a € 350,00, corrispondenti a 20 ore. Tale compenso è ridotto di € 35,00 ogni 30 gg. di assenza dal servizio, anche non consecutivi, nel periodo che va dal dal 01/09/2021 al 30/06/2022. Fanno eccezione le assenze per congedo di maternità, compresa l'interdizione anticipata dal lavoro, e per paternità, le assenze dovute alla fruizione di permessi per lutto, per citazione a testimoniare e per l'espletamento delle funzioni di giudice popolare, nonché le assenze previste dall'art.4, comma 1 della legge 8 marzo 2000, n. 53 e per i soli dipendenti portatori di handicap grave, i permessi di cui all'articolo 33 comma 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104. Le risorse che, pertanto si prevedono di utilizzare ammontano a **€ 1.400,00.**
- Al docente impegnato nell'attività di direzione della Sorrento Modern Orchestra è attribuito, per tale funzione, un compenso forfetario pari a euro 525,00, corrispondenti a 30 ore. Tale compenso è ridotto di €




52,50 ogni 30 gg. di assenza dal servizio, anche non consecutivi, nel periodo che va dal 01/09/2021 al 30/06/2022. Fanno eccezione le assenze per congedo di maternità, compresa l'interdizione anticipata dal lavoro, e per paternità, le assenze dovute alla fruizione di permessi per lutto, per citazione a testimoniare e per l'espletamento delle funzioni di giudice popolare, nonché le assenze previste dall'art.4, comma 1 della legge 8 marzo 2000, n. 53 e per i soli dipendenti portatori di handicap grave, i permessi di cui all'articolo 33 comma 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104. Le risorse che si prevedono di utilizzare ammontano a € **525,00;**

- Ai docenti (4) impegnati nell'attività di coordinamento della Sorrento Modern Orchestra è attribuito, per tale funzione, un compenso forfetario pari a euro 350,00, corrispondenti a 20 ore. Tale compenso è ridotto di € 35,00 ogni 30 gg. di assenza dal servizio, anche non consecutivi, nel periodo che va dal 01/09/2021 al 30/06/2022. Fanno eccezione le assenze per congedo di maternità, compresa l'interdizione anticipata dal lavoro, e per paternità, le assenze dovute alla fruizione di permessi per lutto, per citazione a testimoniare e per l'espletamento delle funzioni di giudice popolare, nonché le assenze previste dall'art.4, comma 1 della legge 8 marzo 2000, n. 53 e per i soli dipendenti portatori di handicap grave, i permessi di cui all'articolo 33 comma 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104. Le risorse che si prevedono di utilizzare ammontano a € **1.400,00;**
- Ai docenti (7) **referenti dell'orientamento in ingresso e in uscita** è attribuito, per tale funzione, un compenso forfetario pari a € **437,50**, corrispondenti a 20 ore. Le risorse che si prevedono di utilizzare ammontano a € **3.062,50;**
- Ai docenti (3) **impegnati nell'attività di predisposizione del materiale per la commissione elettorale** è attribuito, per tale funzione, un compenso forfetario pari a 210,00, corrispondenti a 12 ore. Tale compenso è ridotto di € 21,00 ogni 30 gg. di assenza dal servizio, anche non consecutivi, nel periodo che va dal 01/09/2021 al 30/06/2022. Fanno eccezione le assenze per congedo di maternità, compresa l'interdizione anticipata dal lavoro, e per paternità, le assenze



dovute alla fruizione di permessi per lutto, per citazione a testimoniare e per l'espletamento delle funzioni di giudice popolare, nonché le assenze previste dall'art.4, comma 1 della legge 8 marzo 2000, n. 53 e per i soli dipendenti portatori di handicap grave, i permessi di cui all'articolo 33 comma 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104. Le risorse che si prevedono di utilizzare ammontano a **€ 630,00;**

- Al docente impegnato nell'attività di coordinamento attività progettuali d'istituto è attribuito, per tale funzione, un compenso forfetario pari a 875,00, corrispondenti a 50 ore. Tale compenso è ridotto di € 87,50 ogni 30 gg. di assenza dal servizio, anche non consecutivi, nel periodo che va dal 01/09/2021 al 30/06/2022. Fanno eccezione le assenze per congedo di maternità, compresa l'interdizione anticipata dal lavoro, e per paternità, le assenze dovute alla fruizione di permessi per lutto, per citazione a testimoniare e per l'espletamento delle funzioni di giudice popolare, nonché le assenze previste dall'art.4, comma 1 della legge 8 marzo 2000, n. 53 e per i soli dipendenti portatori di handicap grave, i permessi di cui all'articolo 33 comma 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104. Le risorse che si prevedono di utilizzare ammontano a **€ 875,00;**
- Ai docenti (2) impegnati nell'attività di coordinamento attività progettuali d'istituto è attribuito, per tale funzione, un compenso forfetario pari a 262,50, corrispondenti a 15 ore. Tale compenso è ridotto di € 26,50 ogni 30 gg. di assenza dal servizio, anche non consecutivi, nel periodo che va dal 01/09/2021 al 30/06/2022. Fanno eccezione le assenze per congedo di maternità, compresa l'interdizione anticipata dal lavoro, e per paternità, le assenze dovute alla fruizione di permessi per lutto, per citazione a testimoniare e per l'espletamento delle funzioni di giudice popolare, nonché le assenze previste dall'art.4, comma 1 della legge 8 marzo 2000, n. 53 e per i soli dipendenti portatori di handicap grave, i permessi di cui all'articolo 33 comma 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104. Le risorse che si prevedono di utilizzare ammontano a **€ 525,00;**
- Ai docenti (6) **a cui è affidato l'incarico di predisporre l'orario settimanale di insegnamento** è attribuita, per tale funzione, un compenso forfetario pari



a **€ 350,00**, corrispondenti a 20 ore. Tale compenso è ridotto di € 35,00 ogni 30 gg. di assenza dal servizio, anche non consecutivi, nel periodo che va dal 01/09/2021 al 30/06/2022. Fanno eccezione le assenze per congedo di maternità, compresa l'interdizione anticipata dal lavoro, e per paternità, le assenze dovute alla fruizione di permessi per lutto, per citazione a testimoniare e per l'espletamento delle funzioni di giudice popolare, nonché le assenze previste dall'art.4, comma 1 della legge 8 marzo 2000, n. 53 e per i soli dipendenti portatori di handicap grave, i permessi di cui all'articolo 33 comma 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104. Le risorse che, pertanto si prevedono di utilizzare ammontano a **€ 2.100,00**;

- Ai docenti impegnati nell'attività di coordinamento "Indirizzo Raro" (3) è attribuito, per tale funzione, un compenso forfetario pari a 52,50, corrispondenti a 3 ore. Tale compenso è ridotto di € 5,25 ogni 30 gg. di assenza dal servizio, anche non consecutivi, nel periodo che va dal 01/09/2021 al 30/06/2022. Fanno eccezione le assenze per congedo di maternità, compresa l'interdizione anticipata dal lavoro, e per paternità, le assenze dovute alla fruizione di permessi per lutto, per citazione a testimoniare e per l'espletamento delle funzioni di giudice popolare, nonché le assenze previste dall'art.4, comma 1 della legge 8 marzo 2000, n. 53 e per i soli dipendenti portatori di handicap grave, i permessi di cui all'articolo 33 comma 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104. Le risorse che si prevedono di utilizzare ammontano a **€ 157,50**;
- Al docente impegnato nell'attività di progettazione, coordinamento ed organizzazione delle manifestazioni musicali è attribuito, per tale funzione, un compenso forfetario pari a 525,00, corrispondenti a 30 ore. Tale compenso è ridotto di € 52,50 ogni 30 gg. di assenza dal servizio, anche non consecutivi, nel periodo che va dal 01/09/2021 al 30/06/2022. Fanno eccezione le assenze per congedo di maternità, compresa l'interdizione anticipata dal lavoro, e per paternità, le assenze dovute alla fruizione di permessi per lutto, per citazione a testimoniare e per l'espletamento delle funzioni di giudice popolare, nonché le assenze previste dall'art.4, comma 1 della legge 8 marzo 2000, n. 53 e per i soli dipendenti portatori di handicap grave, i per-



messi di cui all'articolo 33 comma 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104. Le risorse che si prevedono di utilizzare ammontano a **€ 525,00;**

- Ai docenti (2) impegnati nell'attività di progettazione, coordinamento ed organizzazione delle manifestazioni artistiche è attribuito, per tale funzione, un compenso forfetario pari a 350,00, corrispondenti a 30 ore. Tale compenso è ridotto di € 35,00 ogni 30 gg. di assenza dal servizio, anche non consecutivi, nel periodo che va dal 01/09/2021 al 30/06/2022. Fanno eccezione le assenze per congedo di maternità, compresa l'interdizione anticipata dal lavoro, e per paternità, le assenze dovute alla fruizione di permessi per lutto, per citazione a testimoniare e per l'espletamento delle funzioni di giudice popolare, nonché le assenze previste dall'art.4, comma 1 della legge 8 marzo 2000, n. 53 e per i soli dipendenti portatori di handicap grave, i permessi di cui all'articolo 33 comma 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104. Le risorse che si prevedono di utilizzare ammontano a **€ 700,00;**
- Al docente cui è affidato l'incarico di referente d'Istituto per l'INVALSI è attribuito, per tale funzione, un compenso forfetario pari a 525,00, corrispondenti a 30 ore. Tale compenso è ridotto di € 52,50 ogni 30 gg. di assenza dal servizio, anche non consecutivi, nel periodo che va dal 01/09/2021 al 30/06/2022. Fanno eccezione le assenze per congedo di maternità, compresa l'interdizione anticipata dal lavoro, e per paternità, le assenze dovute alla fruizione di permessi per lutto, per citazione a testimoniare e per l'espletamento delle funzioni di giudice popolare, nonché le assenze previste dall'art.4, comma 1 della legge 8 marzo 2000, n. 53 e per i soli dipendenti portatori di handicap grave, i permessi di cui all'articolo 33 comma 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104. Le risorse che si prevedono di utilizzare ammontano a **€ 525,00;**
- Ai docenti cui è affidato l'incarico di promozione attività IPIA (7) è attribuito un compenso forfetario pari a 175,00, corrispondenti a 10 ore. Tale compenso è ridotto di € 17,50 ogni 30 gg. di assenza dal servizio, anche non consecutivi, nel periodo che va dal 01/09/2021 al 30/06/2022. Fanno eccezione le assenze per congedo di maternità, compresa l'interdizione anticipata dal lavoro, e per paternità, le assenze



	<p>dovute alla fruizione di permessi per lutto, per citazione a testimoniare e per l'espletamento delle funzioni di giudice popolare, nonché le assenze previste dall'art.4, comma 1 della legge 8 marzo 2000, n. 53 e per i soli dipendenti portatori di handicap grave, i permessi di cui all'articolo 33 comma 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104. Le risorse che si prevedono di utilizzare ammontano a € 1.225,00;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ai docenti (2) impegnati nell'attività di Ufficio stampa e comunicazione multimediale è attribuito, per tale funzione, un compenso forfetario pari a 350,00, corrispondenti a 20 ore. Tale compenso è ridotto di € 35,00 ogni 30 gg. di assenza dal servizio, anche non consecutivi, nel periodo che va dal 01/09/2021 al 30/06/2022. Fanno eccezione le assenze per congedo di maternità, compresa l'interdizione anticipata dal lavoro, e per paternità, le assenze dovute alla fruizione di permessi per lutto, per citazione a testimoniare e per l'espletamento delle funzioni di giudice popolare, nonché le assenze previste dall'art.4, comma 1 della legge 8 marzo 2000, n. 53 e per i soli dipendenti portatori di handicap grave, i permessi di cui all'articolo 33 comma 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104. Le risorse che si prevedono di utilizzare ammontano a € 700,00; • Al docente a cui è affidato l'incarico di provvedere all'individuazione dei docenti a cui affidare l'incarico di sostituire i docenti temporaneamente assenti è attribuito, per tale funzione, un compenso forfetario pari a € 875,00, corrispondenti a 50 ore. Tale compenso è ridotto di € 87,50 ogni 30 gg. di assenza dal servizio, anche non consecutivi, nel periodo che va dal 01/09/2021 al 30/06/2022. Fanno eccezione le assenze per congedo di maternità, compresa l'interdizione anticipata dal lavoro, e per paternità, le assenze dovute alla fruizione di permessi per lutto, per citazione a testimoniare e per l'espletamento delle funzioni di giudice popolare, nonché le assenze previste dall'art.4, comma 1 della legge 8 marzo 2000, n. 53 e per i soli dipendenti portatori di handicap grave, i permessi di cui all'articolo 33 comma 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104. Le risorse che, pertanto si prevedono di utilizzare ammontano a € 875,00; 	
art. 33	<p>Funzioni strumentali al POF per n. 6 docenti impegnati nelle attività</p> <ul style="list-style-type: none"> • Area 1 n. 1 docenti € 765.86 	€ 4.595,16

	<ul style="list-style-type: none"> • Area 2 n. 1 docenti € 765.86 • Area 3 n. 1 docenti € 765.86 • Area 4 n. 1 docenti € 765.86 • Area 5 n. 1 docenti € 765.86 • Area 6 n. 1 docenti € 765.86 <p>Il compenso è ridotto di 1/12 ogni 30 gg di assenza dal servizio, anche non consecutivi, nel periodo che va dal 01/09/2020 al 30/06/2020. Fanno eccezione le assenze per congedo di maternità, compresa l'interdizione anticipata dal lavoro, e per paternità, le assenze dovute alla fruizione di permessi per lutto, per citazione a testimoniare e per l'espletamento delle funzioni di giudice popolare, nonché le assenze previste dall'art.4, comma 1 della legge 8 marzo 2000, n. 53 e per i soli dipendenti portatori di handicap grave, i permessi di cui all'articolo 33 comma 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104.</p>	
Art. 30	I docenti impegnati nell'attività di sostituzione del collega assente (ora di supplenza) viene attribuito il compenso previsto dalla disposizione vigente. Le risorse che si prevede di utilizzare ammontano a € 2.796,13	€ 2.796,13

Art. 32.

Attività e prestazioni del personale ATA

4. Al fine di perseguire le finalità di cui all'articolo 26, sulla base della delibera del Consiglio d'istituto, di cui all'art. 88 del CCNL e del Piano Annuale delle attività, il fondo d'istituto è ripartito, come segue tra le aree di attività di seguito specificate:
 - a. Attività che richiedono prestazioni di lavoro oltre il proprio orario d'obbligo; **€ 10.800,00**
 - b. Incarichi a supporto dell'organizzazione e della didattica che richiedono un'intensificazione della prestazione lavorativa; **€ 22.010,00**
5. Eventuali altre entrate relative al Fondo saranno utilizzate, con una nuova contrattazione, per potenziare le attività variate o per far fronte a nuove esigenze sopravvenute nelle attività.
6. Per particolari attività il Dirigente – sentito il DSGA – può assegnare incarichi a personale ATA di altra istituzione scolastica, avvalendosi dell'istituto delle collaborazioni plurime, a norma dell'articolo 57 del CCNL del 29/11/2007. Le prestazioni del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario di altra scuola vengono remunerate con il fondo dell'istituzione scolastica presso cui sono effettuate tali attività.
7. I compensi orari definiti sono quelli relativi alla tabella 6 del CCNL Scuola del 29/11/2007.
8. I relativi compensi verranno liquidati in tutto o in parte a seguito della realizzazione effettiva delle attività e al raggiungimento degli obiettivi raggiunti, dopo la verifica effettuata dal Dirigente scolastico, sentito il parere del Direttore SGA;
9. Per le attività aggiuntive finalizzate al supporto delle attività progettuali della Scuola e all'efficacia ed efficienza dei servizi amministrativi e ausiliari, viene prevista la seguente ripartizione:

Attività art. 88 CCNL Scuola		
lett. e)	• Ai collaboratori scolastici (10) è attribuito, per il maggior carico di lavoro, per tutto il periodo in cui	€ 16.062,50

sostituisce il collega di reparto assente per le tipologie previste agli artt. 12,15,17 e 18 del CCNL scuola, con esclusione dei giorni di sospensione delle attività didattiche, un compenso forfettario annuo pari a € 250,00, corrispondenti a 20 ore. Tale compenso è ridotto di € 25,00 ogni 30 gg. di assenza dal servizio, anche non consecutivi, nel periodo che va dal 01/09/2021 al 30/06/2022. Fanno eccezione le assenze per congedo di maternità, compresa l'interdizione anticipata dal lavoro, e per paternità, le assenze dovute alla fruizione di permessi per lutto, per citazione a testimoniare e per l'espletamento delle funzioni di giudice popolare, nonché le assenze previste dall'art.4, comma 1 della legge 8 marzo 2000, n. 53 e per i soli dipendenti portatori di handicap grave, i permessi di cui all'articolo 33 comma 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104. Le risorse che si prevedono di utilizzare ammontano a **€ 2.500,00**;

- Ai **collaboratori scolastici (10)** è attribuito, per il maggior carico di lavoro dovuto alle attività di sanificazione di locali e superfici, un compenso forfettario annuo pari a € 250,00, corrispondenti a 20 ore. Tale compenso è ridotto di € 25,00 ogni 30 gg. di assenza dal servizio, anche non consecutivi, nel periodo che va dal 01/09/2021 al 30/06/2022. Fanno eccezione le assenze per congedo di maternità, compresa l'interdizione anticipata dal lavoro, e per paternità, le assenze dovute alla fruizione di permessi per lutto, per citazione a testimoniare e per l'espletamento delle funzioni di giudice popolare, nonché le assenze previste dall'art.4, comma 1 della legge 8 marzo 2000, n. 53 e per i soli dipendenti portatori di handicap grave, i permessi di cui all'articolo 33 comma 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104. Le risorse che si prevedono di utilizzare ammontano a **€ 2.500,00**;
- Ai **collaboratori scolastici (10)** è attribuito, per il maggior carico derivante dalle attività di supporto agli alunni diversamente abili, un compenso forfettario annuo pari a € 312,50, corrispondenti a 25 ore. Tale compenso è ridotto di € 31,25 ogni 30 gg. di assenza dal servizio, anche non consecutivi, nel periodo che va dal 01/09/2021 al 30/06/2022. Fanno eccezione le assenze per congedo di maternità, compresa l'interdizione anticipata dal lavoro, e per paternità, le assenze dovute alla fruizione di permessi per



lutto, per citazione a testimoniare e per l'espletamento delle funzioni di giudice popolare, nonché le assenze previste dall'art.4, comma 1 della legge 8 marzo 2000, n. 53 e per i soli dipendenti portatori di handicap grave, i permessi di cui all'articolo 33 comma 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104. Le risorse che si prevedono di utilizzare ammontano a € **3.125,00**;

- Ai collaboratori scolastici (1) impegnati nell'attività di piccola manutenzione degli arredi è attribuito, per tale funzione, un compenso forfetario corrispondente a € **750,00**, corrispondenti a 60 ore. Tale compenso è ridotto di € 75,00 ogni 30 gg. di assenza dal servizio, anche non consecutivi, nel periodo che va dal 01/09/2021 al 30/06/2022. Fanno eccezione le assenze per congedo di maternità, compresa l'interdizione anticipata dal lavoro, e per paternità, le assenze dovute alla fruizione di permessi per lutto, per citazione a testimoniare e per l'espletamento delle funzioni di giudice popolare, nonché le assenze previste dall'art.4, comma 1 della legge 8 marzo 2000, n. 53 e per i soli dipendenti portatori di handicap grave, i permessi di cui all'articolo 33 comma 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104. Le risorse che si prevedono di utilizzare ammontano a € **750,00**;
- Ai collaboratori scolastici (1) impegnati nell'attività di piccola manutenzione delle suppellettili, un compenso forfetario corrispondente a € **250,00**, corrispondenti a 20 ore. Tale compenso è ridotto di € 25,00 ogni 30 gg. di assenza dal servizio, anche non consecutivi, nel periodo che va dal 01/09/2021 al 30/06/2022. Fanno eccezione le assenze per congedo di maternità, compresa l'interdizione anticipata dal lavoro, e per paternità, le assenze dovute alla fruizione di permessi per lutto, per citazione a testimoniare e per l'espletamento delle funzioni di giudice popolare, nonché le assenze previste dall'art.4, comma 1 della legge 8 marzo 2000, n. 53 e per i soli dipendenti portatori di handicap grave, i permessi di cui all'articolo 33 comma 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104. Le risorse che si prevedono di utilizzare ammontano a € **250,00**;
- **Ai collaboratori scolastici (3) impegnati nell'attività di supporto magazzino e carico/scarico materiale** è attribuito un compenso forfetario pari a

euro 187,50 corrispondenti a 15 ore. Tale compenso è ridotto di € 18,75 ogni 30 gg. di assenza dal servizio, anche non consecutivi, nel periodo che va dal 01/09/2021 al 30/06/2022. Fanno eccezione le assenze per congedo di maternità, compresa l'interdizione anticipata dal lavoro, e per paternità, le assenze dovute alla fruizione di permessi per lutto, per citazione a testimoniare e per l'espletamento delle funzioni di giudice popolare, nonché le assenze previste dall'art.4, comma 1 della legge 8 marzo 2000, n. 53 e per i soli dipendenti portatori di handicap grave, i permessi di cui all'articolo 33 comma 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104. Le risorse che si prevedono di utilizzare ammontano a euro **562,50**;

- **Al collaboratore scolastico impegnato nell'attività di supporto corsi di secondo livello** è attribuito un compenso forfettario pari a euro 375,00, corrispondenti a 30 ore. Tale compenso è ridotto di € 37,50 ogni 30 gg. di assenza dal servizio, anche non consecutivi, nel periodo che va dal 01/09/2021 al 30/06/2022. Fanno eccezione le assenze per congedo di maternità, compresa l'interdizione anticipata dal lavoro, e per paternità, le assenze dovute alla fruizione di permessi per lutto, per citazione a testimoniare e per l'espletamento delle funzioni di giudice popolare, nonché le assenze previste dall'art.4, comma 1 della legge 8 marzo 2000, n. 53 e per i soli dipendenti portatori di handicap grave, i permessi di cui all'articolo 33 comma 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104. Le risorse che si prevedono di utilizzare ammontano a euro **375,00**;

- **Ai collaboratori scolastici (3) impegnati nell'attività di supporto fotocopiatrice per docenti e alunni** è attribuito un compenso forfettario pari a euro 250,00 corrispondenti a 20 ore. Tale compenso è ridotto di € 25,00 ogni 30 gg. di assenza dal servizio, anche non consecutivi, nel periodo che va dal 01/09/2021 al 30/06/2022. Fanno eccezione le assenze per congedo di maternità, compresa l'interdizione anticipata dal lavoro, e per paternità, le assenze dovute alla fruizione di permessi per lutto, per citazione a testimoniare e per l'espletamento delle funzioni di giudice popolare, nonché le assenze previste dall'art.4, comma 1 della legge 8 marzo 2000, n. 53 e per i soli dipendenti portatori di handicap grave, i



	<p>permessi di cui all'articolo 33 comma 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104. Le risorse che si prevedono di utilizzare ammontano a euro 750,00;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Al collaboratore scolastico impegnato nell'attività di servizio esterno è attribuito un compenso forfettario pari a euro 250,00, corrispondenti a 20 ore. Tale compenso è ridotto di € 25,00 ogni 30 gg. di assenza dal servizio, anche non consecutivi, nel periodo che va dal 01/09/2021 al 30/06/2022. Fanno eccezione le assenze per congedo di maternità, compresa l'interdizione anticipata dal lavoro, e per paternità, le assenze dovute alla fruizione di permessi per lutto, per citazione a testimoniare e per l'espletamento delle funzioni di giudice popolare, nonché le assenze previste dall'art.4, comma 1 della legge 8 marzo 2000, n. 53 e per i soli dipendenti portatori di handicap grave, i permessi di cui all'articolo 33 comma 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104. Le risorse che si prevedono di utilizzare ammontano a euro 250,00; • Ai collaboratori scolastici impegnati in attività che richiedono prestazioni di lavoro oltre il proprio orario d'obbligo, per le ore effettivamente svolte, è attribuito un compenso orario nella misura prevista dalla tabella 6 annessa al CCNL 2006/2009; Le risorse che si prevedono di utilizzare ammontano a € 5.000,00; 	
lett. e)	<ul style="list-style-type: none"> • All'assistente amministrativo è attribuito, per il maggior carico di lavoro, per tutto il periodo in cui sostituisce il collega di reparto assente per le tipologie previste agli artt. 12,15,17 e 18 del CCNL scuola un compenso forfettario annuo pari a € 580,00, corrispondenti a 40 ore. Le risorse che si prevedono di utilizzare ammontano a € 2.900,00; • Agli assistenti amministrativi (2) impegnati nel riordino dell'archivio è attribuito, per tale funzione, un compenso forfettario corrispondente a € 971,50, corrispondenti a 67 ore. Tale compenso è ridotto di € 97,15 ogni 30 gg. di assenza dal servizio, anche non consecutivi, nel periodo che va dal 01/09/2021 al 30/06/2022. Fanno eccezione le assenze per congedo di maternità, compresa l'interdizione anticipata dal lavoro, e per paternità, le assenze dovute alla fruizione di permessi per lutto, per citazione a testimoniare e per l'espletamento delle funzioni di giudice popolare, nonché le assenze previste dall'art.4, 	€ 10.657,50

	<p>comma 1 della legge 8 marzo 2000, n. 53 e per i soli dipendenti portatori di handicap grave, i permessi di cui all'articolo 33 comma 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104. Le risorse che si prevedono di utilizzare ammontano a € 1.943,00;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Agli assistenti amministrativi (3) impegnati nell'attività di supporto alla ricognizione inventariale è attribuita, per tale funzione, un compenso forfetario corrispondente a € 971,50, corrispondenti a 67 ore. Tale compenso è ridotto di € 97,15 ogni 30 gg. di assenza dal servizio, anche non consecutivi, nel periodo che va dal 01/09/2021 al 30/06/2022. Fanno eccezione le assenze per congedo di maternità, compresa l'interdizione anticipata dal lavoro, e per paternità, le assenze dovute alla fruizione di permessi per lutto, per citazione a testimoniare e per l'espletamento delle funzioni di giudice popolare, nonché le assenze previste dall'art.4, comma 1 della legge 8 marzo 2000, n. 53 e per i soli dipendenti portatori di handicap grave, i permessi di cui all'articolo 33 comma 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104. Le risorse che si prevedono di utilizzare ammontano a € 2.914,50; • Agli assistenti amministrativi impegnati in attività che richiedono prestazioni di lavoro oltre il proprio orario d'obbligo, per le ore effettivamente svolte, è attribuito un compenso orario nella misura prevista dalla tabella 6 annessa al CCNL 2006/2009; Le risorse che si prevedono di utilizzare ammontano a € 2.900,00; 	
lett. e)	<ul style="list-style-type: none"> • Agli assistenti tecnici (4) è attribuito, per il maggior carico di lavoro, per tutto il periodo in cui sostituisce i colleghi di reparto assenti per le tipologie previste agli artt. 12,15,17 e 18 del CCNL scuola, con esclusione dei giorni di sospensione delle attività didattiche, un compenso forfetario annuo pari a € 290,00, corrispondenti a 20 ore. Tale compenso è ridotto di € 29,00 ogni 30 gg. di assenza dal servizio, anche non consecutivi, nel periodo che va dal 01/09/2021 al 30/06/2022. Fanno eccezione le assenze per congedo di maternità, compresa l'interdizione anticipata dal lavoro, e per paternità, le assenze dovute alla fruizione di permessi per lutto, per citazione a testimoniare e per l'espletamento delle funzioni di giudice popolare, nonché le assenze previste dall'art.4, comma 1 della legge 8 marzo 2000, n. 53 e per i soli dipendenti portatori di handicap 	€ 6.090,00

	<p>grave, i permessi di cui all'articolo 33 comma 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104. Le risorse che si prevedono di utilizzare ammontano a euro 1.160,00;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Agli assistenti tecnici (4) impegnati nell'attività di ripristino funzionalità laboratori è attribuito, per tale funzione, un compenso forfetario corrispondente a € 507,50, corrispondenti a 35 ore. Tale compenso è ridotto di € 50,75 ogni 30 gg. di assenza dal servizio, anche non consecutivi, nel periodo che va dal 01/09/2021 al 30/06/2022. Fanno eccezione le assenze per congedo di maternità, compresa l'interdizione anticipata dal lavoro, e per paternità, le assenze dovute alla fruizione di permessi per lutto, per citazione a testimoniare e per l'espletamento delle funzioni di giudice popolare, nonché le assenze previste dall'art.4, comma 1 della legge 8 marzo 2000, n. 53 e per i soli dipendenti portatori di handicap grave, i permessi di cui all'articolo 33 comma 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104. Le risorse che si prevedono di utilizzare ammontano a € 2.030,00; • Agli assistenti tecnici impegnati in attività che richiedono prestazioni di lavoro oltre il proprio orario d'obbligo, per le ore effettivamente svolte, è attribuito un compenso orario nella misura prevista dalla tabella 6 annessa al CCNL 2006/2009; Le risorse che si prevedono di utilizzare ammontano a euro 2.900,00; 	
--	--	--

Art. 33.

- Criteri individuazione sostituto DSGA-

1. Per assicurare una efficace ed efficiente gestione dei servizi generali, tecnici ed amministrativi si stabiliscono i seguenti criteri per l'individuazione del personale amministrativo che avrà il compito di sostituire il DSGA in caso di assenza:
 - Posizione nella graduatoria dei titolari della seconda posizione economica di cui all'art. 2 della sequenza contrattuale del 25 luglio 2008;
 - Possesso della laurea per l'accesso al profilo professionale;
 - Superamento del concorso per l'accesso al profilo professionale di Direttore dei servizi generali ed amministrativi;
 - Posizione nella graduatoria dei titolari della prima posizione economica di cui all'art. 2 della sequenza contrattuale del 25 luglio 2008;

Art. 34.

- Compensi al DSGA e al suo sostituto -






1. Al Direttore SGA è riconosciuto il compenso previsto all'art. 88, lett. j), come Indennità di Direzione quota variabile pari a € **3.510,00**.
2. Al sostituto del Direttore SGA è riconosciuto il compenso previsto all'art. 88, lett. I), come Indennità di Direzione quota fissa e variabile pari a € **420,62**;
3. Al Direttore SGA possono essere riconosciuti compensi per incarichi e/o attività da finanziare con altre risorse diverse dal FIS per un importo non superiore al 5% dello stanziamento complessivo del progetto\attività;
4. Eventuali compensi destinati al Direttore SGA verranno liquidati in tutto o in parte a seguito della realizzazione effettiva delle attività e degli obiettivi raggiunti, dopo le verifiche effettuate dal Dirigente Scolastico.

Art. 35.

- Criteri per l'individuazione del personale da utilizzare nelle attività retribuite con il FIS -

1. Per assicurare una efficace ed efficiente gestione delle risorse disponibili si stabiliscono i seguenti criteri di individuazione del personale **docente** da utilizzare nelle attività di cui all'art.19 della presente contrattazione qualora ci siano più richieste:
 - Competenze professionali acquisite e documentate (attività di insegnamento pregresse, corsi di formazione frequentati, partecipazione a progetti simili, possesso di titoli professionali);
 - Competenze comunicative e relazionali
 - A parità di condizioni si precede con la seguente modalità:
 - a. Priorità al personale non destinatario di altro incarico;
 - b. Per anzianità di servizio
2. Per assicurare una efficace ed efficiente gestione delle risorse disponibili si stabiliscono i seguenti criteri di individuazione del personale **ATA** da utilizzare nelle attività di cui all'art. e 20 della presente contrattazione qualora ci siano più richieste:
 - Competenze professionali acquisite e documentate (corsi di formazione frequentati, partecipazione a progetti simili, possesso di titoli professionali);
 - A parità di condizioni si precede con la seguente modalità:
 - a. Priorità al personale non titolare di posizioni economiche, non destinatario di incarichi specifici e non destinatario di altro incarico;
 - b. Per anzianità di servizio

Art. 36.

- Quantificazione delle attività aggiuntive per il personale ATA -

1. Le sole prestazioni del personale ATA rese in aggiunta all'orario d'obbligo, in alternativa al ricorso al FIS, possono essere remunerate a **richiesta** del dipendente con recuperi compensativi, compatibilmente con le esigenze di servizio, fino ad un massimo di giorni 20, compatibilmente con le esigenze di servizio

Art. 37.

- Modalità, criteri e compensi per incarichi specifici di cui all'art.47 CCNL 29/11/2007 -







1. Su proposta del Direttore SGA, il Dirigente Scolastico stabilisce il numero e la natura degli incarichi specifici, di cui all'art. 47 CCNL 29/11/2007, da attivare nella Scuola, in aggiunta agli incarichi derivanti dalla presenza di personale destinatario di posizione economica
2. Il Dirigente Scolastico attribuisce tali incarichi sulla base del seguente criterio:
 - Competenze professionali acquisite e documentate (corsi di formazione frequentati, partecipazione a progetti simili, possesso di titoli professionali);
 - A parità di condizioni si precede con la seguente modalità:
 - a. Priorità al personale non titolare di posizioni economiche, non destinatario di incarichi specifici e non destinatario di altro incarico;
 - b. Per anzianità di servizio
3. Sulla base di quanto proposto dal Direttore SGA, tenuto conto del personale in servizio nell'a.s.2020/2021 titolare di posizione economica, i compensi relativi agli incarichi specifici sono riconosciuti come segue:
 1. Ai collaboratori scolastici (4) impegnati nell'attività di verifica Green Pass del personale esterno è riconosciuto il compenso di € 369,06, per un totale di € 1.476,24;
4. I compensi per l'incarico di cui all'art. 47 CCNL 29/11/2007 sono ridotti ogni mese di assenza dal servizio di 1/12. Fanno eccezione le assenze per ferie e festività sopprese fruite nei periodi di sospensione delle attività didattiche, le assenze per congedo di maternità, compresa l'interdizione anticipata dal lavoro, e per paternità, le assenze dovute alla fruizione di permessi per lutto, per citazione a testimoniare e per l'espletamento delle funzioni di giudice popolare, nonché le assenze previste dall'art.4, comma 1 della legge 8 marzo 2000, n. 53 e per i soli dipendenti portatori di handicap grave, i permessi di cui all'articolo 33 comma 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104.

**TITOLO VIII PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA
PER LA REALIZZAZIONE DEI PERCORSI PER LE COMPETENZE
TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO**

Art. 38.

- Finalizzazione del fondo accessorio -

1. Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del Fondo devono essere finalizzate a retribuire le attività per la realizzazione dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, riconoscendo l'impegno individuale e i risultati conseguiti. In particolare il fondo è finalizzato a:
 - Retribuire i docenti interni alla scuola impegnati in tutti i moduli didattici inseriti nella programmazione delle attività, svolte in orario eccedente quello di servizio, compresi oneri fiscali e contributivi;
 - Retribuire gli esperti esterni, qualora non fossero disponibili risorse interne, per la formazione sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e per attività comprese nei PCTO, compresi oneri fiscali e contributivi;
 - Retribuire i docenti tutor interni e referenti, per attività connesse alla realizzazione dei PCTO **eccedenti l'orario di servizio**, compresi oneri

- fiscali e contributivi;
- Retribuire il personale amministrativo per attività dedicate alla gestione e all'amministrazione dei percorsi, eccedenti l'orario di servizio, compresi oneri fiscali e contributivi;
 - Retribuire il DSGA per le ore effettivamente svolte **oltre il proprio orario di lavoro settimanale** e documentate, per attività connesse ai percorsi finanziate da fondi diversi da quelli provenienti dal CCNL 2007 che alimentano il FIS, compresi oneri fiscali e contributivi;
 - Sostenere le spese di cancelleria, materiale di consumo, stampe di brochure e materiali informativi, fotocopie, acquisto materie prime per consentire esperienze legate ai percorsi, quote associative per il collegamento a reti di scuole o a piattaforme di simulazione di impresa;
 - Sostenere le spese per vitto, alloggio e trasporto allievi e tutor scolastici; spese per biglietti di entrata a mostre, esposizioni, musei, manifestazioni, eventi, sostenute per le attività previste nella progettazione dei percorsi;
 - Sostenere le spese per i servizi assicurativi in favore degli allievi (RC ed eventuale polizza integrativa Infortuni), se non formano oggetto di polizza assicurativa già stipulata dalla scuola.

Art. 39.

- Criteri per la suddivisione del fondo accessorio -

1. Il fondo per la realizzazione dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, comprese le economie, ammonta a euro **13.171,24**;
2. Le risorse del fondo, con esclusione delle risorse necessarie per l'acquisto di beni e servizi finalizzati alla realizzazione dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento stimati in euro **4.977,01** sono suddivise tra le componenti professionali presenti nell'istituzione scolastica **sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che derivano dalle attività previste dai percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento.**
3. A tal fine, dedotto l'importo per l'acquisto di beni e servizi, l'importo disponibile ammonta ad **€ 8.194,23**. Tale importo viene assegnato per il **76,52% (corrispondente ad € 6.270,08 Lordo stato)** per remunerare le attività del personale Docente e, per il **23,48%, (corrispondente ad € 1.924,15 Lordo stato)** le attività del personale ATA.
4. Eventuali somme, impegnate ma non utilizzate, confluiscono nella dotazione contrattuale dell'anno scolastico successivo.
5. I relativi compensi verranno liquidati in tutto o in parte a seguito della realizzazione effettiva delle attività e al raggiungimento degli obiettivi raggiunti, dopo la verifica effettuata dal Dirigente scolastico;
6. Per le attività aggiuntive finalizzate alla didattica e all'organizzazione della didattica della Scuola, viene prevista la seguente ripartizione:
 - Ai docenti impegnati nell'attività **di tutor dei percorsi di alternanza scuola lavoro** presso le aziende è attribuito, per tale fun-

zione un compenso orario nella misura prevista dalla tabella 5 annessa al CCNL 2006/2009. Le risorse che si prevedono di utilizzare ammontano a **€ 6.270,08 (270 ore)** comprensivo degli oneri fiscali e contributivi.

- Per le attività aggiuntive finalizzate al supporto delle attività progettuali della Scuola e all'efficacia ed efficienza dei servizi amministrativi e ausiliari, viene prevista per il personale impegnato nell'attività di supporto all'attuazione dei percorsi di alternanza scuola-lavoro, per le ore effettivamente svolte, un compenso orario nella misura prevista dalla tabella 6 annessa al CCNL 2006/2009. Le risorse che si prevedono di utilizzare ammontano a **€ 1.924,15 euro (100 ore)** comprensivo degli oneri fiscali e contributivi;

Art. 40.

Criteri generali per l'individuazione del personale in relazione alle diverse professionalità e alle tipologie di attività

- 1.** Per assicurare una efficace ed efficiente gestione delle risorse disponibili si stabiliscono i seguenti criteri di individuazione del **personale docente** da utilizzare nelle attività dei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento, in relazione alle diverse professionalità e alle tipologie di attività:
 - Competenze professionali acquisite e documentate (attività di insegnamento pregresse, corsi di formazione frequentati, partecipazione a progetti simili, possesso di titoli professionali);
 - Competenze comunicative e relazionali
 - A parità di condizioni si precede con la seguente modalità:
 - a. Priorità al personale non destinatario di altro incarico;
 - b. Per anzianità di servizio
- 2.** Per assicurare una efficace ed efficiente gestione delle risorse disponibili si stabiliscono i seguenti criteri di individuazione del **personale ATA** da utilizzare nelle attività a supporto delle attività previste per la realizzazione dei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento, in relazione alle diverse professionalità e alle tipologie di attività:
 - Competenze professionali acquisite e documentate (corsi di formazione frequentati, partecipazione a progetti simili, possesso di titoli professionali);
 - A parità di condizioni si precede con la seguente modalità:
 - a. Priorità al personale non titolare di posizioni economiche, non destinatario di incarichi specifici e non destinatario di altro incarico;
 - b. Per anzianità di servizio

TITOLO IX CRITERI GENERALI PER L'INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE DA UTILIZZARE NELLE ATTIVITÀ FINANZIATE DA SPECIFICHE

DISPOSIZIONI LEGISLATIVE (ES. PON) NONCHÉ DA CONVENZIONI E INTESI O ACCORDI DI PROGRAMMA STIPULATI DALLA SINGOLA ISTITUZIONE SCOLASTICA CON ALTRI ENTI E ISTITUZIONI, IN RELAZIONE ALLE DIVERSE PROFESSIONALITÀ E ALLE TIPOLOGIE DI ATTIVITÀ

Art. 41.

Criteri generali per l'individuazione del personale in relazione alle diverse professionalità e alle tipologie di attività

3. Per assicurare una efficace ed efficiente gestione delle risorse disponibili si stabiliscono i seguenti criteri di individuazione del **personale docente** da utilizzare nelle attività finanziate da specifiche disposizioni legislative nonché da convenzioni e intese o accordi di programma stipulati dalla singola Istituzione Scolastica con altri enti e Istituzioni, in relazione alle diverse professionalità e alle tipologie di attività:
- Competenze professionali acquisite e documentate (attività di insegnamento pregresse, corsi di formazione frequentati, partecipazione a progetti simili, possesso di titoli professionali);
 - Competenze comunicative e relazionali
 - A parità di condizioni si precede con la seguente modalità:
 - c. Priorità al personale non destinatario di altro incarico;
 - d. Per anzianità di servizio
4. Per assicurare una efficace ed efficiente gestione delle risorse disponibili si stabiliscono i seguenti criteri di individuazione del **personale ATA** da utilizzare nelle attività finanziate da specifiche disposizioni legislative nonché da convenzioni e intese o accordi di programma stipulati dalla singola Istituzione Scolastica con altri enti e Istituzioni, in relazione alle diverse professionalità e alle tipologie di attività:
- Competenze professionali acquisite e documentate (corsi di formazione frequentati, partecipazione a progetti simili, possesso di titoli professionali);
 - A parità di condizioni si precede con la seguente modalità:
 - c. Priorità al personale non titolare di posizioni economiche, non destinatario di incarichi specifici e non destinatario di altro incarico;
 - d. Per anzianità di servizio

TITOLO X ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Art. 42.

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

1. Il RLS è designato dalla RSU al suo interno o tra il personale dell'istituto che sia disponibile e possieda le necessarie competenze.
2. Al RLS è garantito il diritto all'informazione per quanto riguarda tutti gli atti che afferiscono al Sistema di prevenzione e di protezione dell'istituto.
3. Al RLS viene assicurato il diritto alla formazione attraverso l'opportunità di frequentare un corso di aggiornamento specifico.
4. Il RLS può accedere liberamente ai plessi per verificare le condizioni di sicurezza degli ambienti di lavoro e presentare osservazioni e proposte in merito.



5. Il RLS gode dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire dei permessi retribuiti, secondo quanto stabilito nel CCNL all'art. 73 e dalle norme successive, ai quali si rimanda.

Art. 43.

- Gli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione -

1. Gli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione sono individuati tra il personale fornito delle competenze necessarie e sono appositamente formati attraverso specifico corso.
2. Agli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione sopra indicati competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza.

TITOLO XI - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 44.

Clausola di salvaguardia finanziaria

1. Nel caso in cui si verificano le condizioni di cui all'art. 48, comma 3, del D.lgs. 165/2001, il Dirigente può sospendere, parzialmente o totalmente, l'esecuzione delle clausole del presente contratto dalle quali derivino oneri di spesa.
2. Nel caso in cui l'accertamento dell'incapienza del FIS intervenga quando le attività previste sono state già svolte, il dirigente dispone, previa informazione alla parte sindacale, la riduzione dei compensi complessivamente spettanti a ciascun dipendente nella misura percentuale necessaria a garantire il ripristino della compatibilità finanziaria.


Art. 45.

Richiamo alle norme legislative.

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare le norme contenute nel CCNL del 29/11/2007 e CCNL 19/04/2018

PARTE PUBBLICA

Il Dirigente Prof.ssa Denaro Daniela




PARTE SINDACALE

RSU

A.A. Del Sorbo Angela

Prof.ssa Fiorentino Clementina

prof.ssa Fiorentino Donatella




SINDACATI

SCUOLA

TERRITORIALI

FLC CGIL

CISL/SCUOLA



UIL/SCUOLA

SNALS/CONFSAL

GILDA/UNAM

